

ORIGINALE

COMUNE DI NAPOLI

AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Edilizia residenziale pubblica e nuove centralità
ASSESSORATO ai Beni Comuni e all'UrbanisticaProposta di delibera prot. n° 06 del 13/06/2019

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 274**OGGETTO:** Lavori di realizzazione di n.90 alloggi di edilizia sostitutiva in Soccavo, via Croce di Piperno - via Palazziello.

Autorizzazione al Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità alla sottoscrizione di un atto di transazione ex art.239 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. tra il Comune di Napoli e la ditta affidataria Lavori Generali S.r.l.

CUP: B69E01000010002; CIG: 7050449691

 Il giorno 14 GIU. 2019....., nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 10 Amministratori in carica:
SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Enrico PANINI

P

Mario CALABRESE

ASSENTE

Alessandra CLEMENTE

ASSENTE

Gaetano DANIELE

P

CIRIO BORRIELLO

P

Roberta GAETA

P

RAFFAELE DEL GIUDICE

P

Annamaria PALMIERI

P

Monica BUONANNO

P

Carmine PISCOPO

P

LAURA MARMORALE

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza:..... SINDACO LUIGI DE MAGISTRISAssiste il Segretario del Comune:..... PATRIZIA MARMORALE**IL PRESIDENTE**

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore ai Beni Comuni ed all'Urbanistica,

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C.n.481 del 26.01.2006 veniva approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto definitivo relativo alla realizzazione di n.90 alloggi in via Croce di Piperno e via Palazziello - ambito territoriale Soccavo - nell'ambito del programma degli interventi di edilizia abitativa sostitutiva degli alloggi realizzati nel Comune di Napoli con i fondi delle leggi 25/80 e 219/81 in prefabbricazione pesante;
- con Determinazione Dirigenziale n.29 del 24.05.2006, I.G.n. 1024 del 05.05.2006 veniva indetta la gara (appalto integrato) per l'importo di € 10.792.207,76 e con Determina n.14 del 05.03.2008 venivano aggiudicati definitivamente i lavori di costruzione di 90 alloggi alla "Soc. EDIL.GEST S.p.a" con sede in Napoli alla via Icaro n.9 per un importo pari ad € 7.499.696,09 di cui al contratto rep.n.78972 del 21.10.2008;
- i lavori avevano inizio in data 20.04.2009 ed avrebbero dovuto concludersi entro il 21.03.2011 (700 gg.n.c.);
- con Disposizione Dirigenziale n.12 del 09.06.2009 veniva formalizzata la presa d'atto della scissione del ramo d'azienda tra Edil. GEST S.p.A e la società Lavori Generali S.p.a. e, pertanto, tutti i rapporti preesistenti vengono trasferiti alla società Lavori Generali S.p.a. ;
- in corso d'opera l'impresa affidataria informava la D.L. del rinvenimento, durante le operazioni di scavo, di una palificata in cemento armato, costituente struttura di fondazione di un vecchio edificio preesistente e demolito con altro e distinto appalto e constatata l'effettiva presenza di detti pali, la D.L. disponeva la sospensione dei lavori in data 16 marzo 2010;
- nel verbale del 3 maggio 2010 la D.L. dava atto dell'avvenuta ripresa dei lavori in data 26 aprile 2010, tale verbale veniva sottoscritto con riserva dall'impresa che rappresentava l'impossibilità di riprendere l'esecuzione dei lavori, non essendo ancora intervenuta l'approvazione della perizia di variante relativa ai lavori a farsi per l'eliminazione delle interferenze fondazionali, costituente condicio sine qua non per la ripresa;
- nel frattempo con Determina n.10 del 29.04.2011 il Servizio prendeva atto della cessione del ramo di azienda tra la Lavori Generali S.p.a. (cedente) e la L.G.F. Costruzioni Soc.cons. a r.l.;
- con Determinazione Dirigenziale n.29 del 24.05.2012 veniva approvata, ai sensi dell'art.161 comma 9 del D.P.R.207/2010, la perizia di variante tecnica con incremento di spesa per complessivi € 1.097.000,34 oltre IVA che prevedeva, fra l'altro, l'importo necessario alla eliminazione delle interferenze fondazionali di cui all'atto di sottomissione sottoscritto dall'appaltatore in data 17.05.2012;
- nel corso dei lavori, in occasione della sottoscrizione del Registro di Contabilità, contestualmente all'emissione dei vari SAL, l'impresa iscriveva riserve, via via aggiornate, ammontanti complessivamente ad € 11.360.379,32, di cui € 5.866.061,82 per maggiori oneri e danni per anomalo andamento dei lavori ed € 5.494.317,5 per adeguamento prezzo contrattuale;
- con atto stragiudiziale notificato al Comune di Napoli il 24 settembre 2012 la L.G.F., mettendo in evidenza che non le era mai stata comunicata la Determinazione Dirigenziale n.29 del 24.05.2012, evidenziava una serie di motivazioni ostative al regolare andamento dei lavori e, quindi, costituiva in mora l'Amministrazione comunale ai sensi e per gli effetti degli artt.1206 e ss. c.c. nonché dell'art.1454 del medesimo codice perché provvedesse a sanare tutte le incongruenze rilevate con espresso avviso, che decorso inutilmente il termine perentorio innanzi indicato, il contratto di appalto di cui in premessa si sarebbe risolto di diritto;
- con successivo atto notificato il 16 novembre 2012 dichiarava, pertanto, all'Amministrazione comunale l'avvenuta risoluzione di diritto, ex art.1454 c.c., del contratto di appalto rep.n.78792 del 21 ottobre 2008;
- nelle more dell'accertamento, della validità delle motivazioni addotte dall'impresa ex art.1454 c.c., con nota del 01.07.2013 l'affidataria formalizzava la propria disponibilità ad una definizione transattiva atto a prevenire un contenzioso;

- al fine di perfezionare la formulazione di una proposta transattiva si succedevano numerosi incontri tra le parti di cui ai verbali nelle date 19.07.2013, 15.11.2013, 15.01.2014 nonché si acquisivano pareri dell'Avvocatura Comunale di cui alle note PG/2013/913665 del 03.12.2013, PG/54511/2014 del 23.01.2014 e PG/2015/639864 del 07.08.2015,
- D.G.C.n.897 del 29.12.2015 si prendeva, altresì, atto della proposta di transazione ex art.239 D.Lgs.163/2006 per la risoluzione di tutto il contenzioso in corso e si approvava la perizia di variante, ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art.132 del D.Lgs.163/06, per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari che imponevano di utilizzare nuovi materiali e componenti sia per i lavori delle strutture che per quelli dell'isolamento termico degli edifici, il tutto per un complessivo importo di € 2.633.940,40 (compresi gli oneri di sicurezza per un importo pari ad euro 108.481,89) oltre IVA;
- nel frattempo con Disposizione n.17 del 27.07.2015 si è preso atto della cessazione del fitto di azienda tra la Lavori Generali S.p.a. (cedente) e la L.G.F. Costruzioni Soc.cons. a r.l e con successiva Disposizione n.4 del 03.02.2016 l'Amministrazione ha preso atto della trasformazione della forma societaria dell'affidataria da Lavori Generali S.p.a. a Lavori Generali S.r.l.;
- la Lavori Generali s.r.l. con atto rep.n.85694 del 10 febbraio 2016 sottoscriveva con il Comune di Napoli un accordo transattivo successivamente integrato con Atto di Sottomissione del 24 maggio 2016 con il quale la medesima impresa dichiarava e si obbligava:
 1. ad accettare che il pagamento della somma di € 960.000,00 andasse eseguito con le seguenti modalità:
 - la prima tranche, pari ad € 480.000,00 a seguito della trasmissione della relativa fattura;
 - la seconda tranche, pari ad € 480.000,00, trascorsi sei mesi dalla ripresa dei lavori, da pagarsi con i fondi della Regione Campania nel frattempo resisi disponibili, ovvero nelle more dello stanziamento da parte della medesima Regione, mediante la già prevista anticipazione di cassa di cui ad apposita Delibera di G.C. in via di approvazione;
 2. alla ripresa dei lavori a seguito della corresponsione della prima tranche;
 3. all'immediata apertura del cantiere propedeutica all'effettiva ripresa dei lavori a seguito dell'approvazione della delibera di Giunta comunale di approvazione dell'anticipazione di cassa dell'importo di € 960.000,00;
 4. a completare i lavori del suddetto intervento in 880 gg n.c.;
 5. a rinunciare a qualsivoglia azione, anche giudiziale, in riferimento alla corresponsione delle suddette somme con la precisazione che *"il mancato rispetto da parte dell'Amministrazione comunale di quanto previsto nel presente Atto determinerà la risoluzione, di diritto, dell'accordo transattivo raggiunto"*;
- con mandato di pagamento n.517 del 30.01.2017 veniva erogata la prima tranche della transazione pari ad € 480.000,00;
- in data 13 aprile 2017 veniva sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori con la precisazione che la decorrenza del tempo per dare ultimate le opere (gg.880) sarebbe decorsa dopo trenta giorni dalla data del medesimo verbale di ripresa lavori, al fine di consentire l'esecuzione delle opere di riavvio del cantiere;
- con O. di S. n.02 del 01.09.2017 il R.U.P. ed il D.L. lamentavano lo stato di abbandono del cantiere e la mancanza di un adeguato numero di addetti al lavoro;
- essendo decorsi i sei mesi dalla intervenuta ripresa dei lavori la Lavori Generali s.r.l. provvedeva a trasmettere all'Amministrazione documentazione contabile per il pagamento della seconda tranche dell'accordo transattivo che veniva rifiutato in quanto la tempistica regolante l'avanzamento delle opere risultava non coerente con le condizioni contrattuali;
- successivamente la affidataria rimetteva fattura per il pagamento della seconda tranche non liquidata per le irregolarità con il DURC, il Programma 100, Agenzia delle Entrate, ecc. (regolarizzazione intervenuta a novembre 2018);
- l'impresa controbatteva alle contestazioni mosse dalla Direzione dei lavori argomentando che, a causa del mancato perfezionamento del contratto aggiuntivo relativo alla seconda perizia di variante, i lavori non potevano avere corso secondo il previsto cronoprogramma in quanto le opere da eseguire attinenti ad adeguamenti a normative intervenute (opere strutturali e di

L. 12/09/2017

X

demolizione delle palificate preesistenti), in assenza del predetto contratto aggiuntivo, non potevano essere contabilizzati confutando, pertanto, la tempistica invocata dalla Stazione Appaltante;

- a tali contestazioni replicavano tanto la D.L. quanto il RUP osservando che:

il mancato pagamento della seconda rata prevista nel citato atto di transazione era da addebitarsi al ritardo dell'impresa nell'esecuzione dei lavori;

il ritardo nel perfezionamento del contratto aggiuntivo era da addebitarsi ai ritardi dell'affidataria nella presentazione della documentazione occorrente per il perfezionamento del contratto stesso (sottoscrizione della polizza fideiussoria, irregolarità tributaria c/o l'Agenzia delle Entrate, irregolarità contributiva c/o Enti previdenziali, irregolarità tributi locali, ecc.);

Rilevato che, per quanto sopra premesso, è insorta controversia tra le parti, tanto da indurre l'impresa appaltatrice a minacciare la proposizione di un'azione giudiziaria avente ad oggetto la risoluzione del citato accordo transattivo, avendo rigettato le contestazioni relative ai tempi di esecuzione dei lavori ostacolati, tra l'altro, dalle condizioni climatologiche estremamente sfavorevoli verificatesi a partire dalla disposta ripresa dei lavori;

Rilevato, altresì, che l'impresa ha avanzato la proposta di definire transattivamente l'insorgenza controversia, verso:

1. il riconoscimento di un adeguato termine suppletivo, in considerazione della non esclusiva addebitabilità a sé dell'allungamento dei tempi contrattuali ed alla definitiva rinuncia alle riserve iscritte in contabilità ed a qualsivoglia ulteriore pretesa connessa con i tempi dei pagamenti e con l'intervenuto allungamento dei tempi contrattuali;
2. l'approvazione degli atti necessari alla liquidazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione dello stipulando contratto inerente la variante riferita agli adeguamenti normativi, della seconda rata di € 480.000,00 del corrispettivo convenuto nell'atto di transazione richiamato in premessa, nonché l'approvazione degli atti necessari alla liquidazione del saldo dei lavori già realizzati – al netto delle ritenute di legge – da liquidare per effetto della emissione del SAL n.5 e del certificato di pagamento ad essi relativi;

Considerato l'alea collegata all'insorgenza lite e gli effetti negativi che da essa si ripercuoterebbero sui tempi e sulla realizzazione delle opere appaltate, al cui completamento, nel più breve tempo possibile, l'Amministrazione ha estremo interesse;

Vista la confermata volontà dell'impresa di rinunciare a qualsivoglia pretesa di danni o interessi per ritardato pagamento, con conseguente assenza di qualsivoglia aggravio di costi per la Stazione Appaltante;

Visto il parere favorevole reso dall'Avvocatura Comunale, ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.163/2006, con le note PG/2019/286881/15109 del 27.03.2019, PG/2019/301297/15629 del 01.04.2019 e PG/2019/369376/19615 del 23.04.2019, in merito all'ipotesi di transazione formulata dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità in seguito alla proposta dell'appaltatore;

Tenuto conto

che con l'ipotesi transattiva il Comune di Napoli:

- riconosce una proroga di gg.587 nn.cc. decorrenti dal 11.10.2019 (termine di scadenza originario) e perciò cessanti in data 20.05.2021;
- si impegna a provvedere, entro 15 giorni dalla sottoscrizione dello stipulando contratto per la seconda perizia di variante ad approvare gli atti necessari al pagamento della seconda rata di € 480.000,00 (quattrocentottantamila) del corrispettivo convenuto nell'atto di transazione rep.n.85694 del 10 febbraio 2016, nonché all'emissione del SAL e del Certificato di pagamento n.5, nel quale andranno riportati i lavori ad oggi realizzati dall'affidataria contabilizzati con i prezzi riconosciuti per l'esecuzione dei maggiori lavori;

IL SEGRETARIO GENERALE

✓

mentre a fronte di detto riconoscimento la società appaltatrice Lavori Generali S.r.l. si impegna:

- a rinunciare a qualsivoglia pretesa inerente i tempi di pagamento dei lavori in questione e ad ogni riserva o pretesa connessa con l'esecuzione dei lavori, confermando la validità e piena efficacia degli atti transattivi richiamati in premessa nonché delle rinunce alle riserve in essi contenute;
- ad effettuare la consegna al Comune dei fabbricati A1, A2, B1 e B2, dei relativi allacciamenti e sistemazioni esterne, al fine di poter procedere alla assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, entro e non oltre il termine del 24.04.2020 corrispondente a complessivi 420 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 01.03.2019, come desumibile dal cronoprogramma allegato al contratto stipulando;
- a dare atto che le operazioni necessarie alla consegna degli alloggi terminati ai legittimi assegnatari dureranno 6 mesi a far data dal verbale di consegna degli stessi al Comune e a non proporre riserva per la sospensione dei lavori necessaria alla effettuazione delle operazioni;
 - a completare i fabbricati C1, C2 e D entro i successivi 361 giorni dando atto che la mancata osservanza del cronoprogramma allegato allo stipulando contratto comporterà l'applicazione delle penali stabilite all'art.4.6 del capitolato d'appalto e ad accettare che la mancata consegna dei fabbricati A1, A2, B1 e B2 entro il termine sopra indicato (24.04.2020) comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Vista

- l'accettazione da parte dell'operatore economico Lavori Generali S.r.l. dell'ipotesi transattiva, come da nota/pec prot.n.148 del 10.05.2019;

Dato atto che la transazione è un contratto regolato dall'articolo 1965 c.c. con il quale le parti facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può insorgere tra loro, ottenendo diversi vantaggi, tra i quali evitare i costi del giudizio e mantenere la padronanza della materia contesa, evitando di demandarne a terzi la soluzione.

Attestata, dal Dirigente responsabile del centro di costo:

- l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge n.190/2012 e dall'art.6 del DPR n.62/2013;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt.13, comma 1, lett.b) e 17, comma 2, lett.a) del vigente Regolamento del Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione del C.C. n.4 del 28/02/2013;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere ad autorizzare il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità alla sottoscrizione, per la risoluzione dell'insorgenda lite, con i contenuti sopra descritti, della ipotesi transattiva ex art.239 D.Lgs.163/2006 tra il Comune di Napoli e l'operatore economico Lavori Generali S.r.l.;

Visti

- il D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.207/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Gli allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto composti dai seguenti documenti per complessive pagine 1 firmati digitalmente dal medesimo dirigente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriato con il n. L1058_006_01:

nota pec prot. 148 del 10.05.2019.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo,

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Con voti UNANIMI,

il dirigente del Servizio

arch. Paola Cerotto


DELIBERA

1. **autorizzare** il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità a sottoscrivere un atto di transazione con l'affidatario dei lavori di realizzazione di n.90 alloggi di edilizia sostitutiva in Soccavo, via Croce di Piperno - via Palazziello, alle condizioni tutte richiamate nella parte narrativa del presente provvedimento e ad assolvere a tutti gli adempimenti di competenza;
2. **dare atto** che la spesa per la prosecuzione dei lavori risulta già impegnata al Cap.247721 artt.4, 13, 15 e 17.

☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;


☒ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.


l'Assessore ai Beni Comuni ed all'Urbanistica
prof.arch.Carmine Piscopo




il dirigente del Servizio

arch. Paola Cerotto


VISTO: il responsabile di Area

arch. Paola Cerotto


1. SEGRETARIO GENERALE



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT.N. 06 del 13.06.2019 AVENTE AD OGGETTO: Lavori di realizzazione di n.90 alloggi di edilizia sostitutiva in Soccavo, via Croce di Piperno - via Palazziello. Autorizzazione al Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità alla sottoscrizione di un atto di transazione ex art.239 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. tra il Comune di Napoli e la ditta affidataria Lavori Generali S.r.l.

Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, 13.06.2019

IL DIRIGENTE

arch. Paola Cerotto

.....*Paola Cerotto*.....

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il **14 GIU. 2019** e protocollata con il n. **13/325**.....;

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....*VERE PARERE ALLO STATO*.....
.....*[Signature]*.....
.....
.....
.....

Addì,

IL RAGIONIERE GENERALE

.....*[Signature]*.....



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Gestione Bilancio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE RESO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLO SCHEMA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE – PROP. N. 06 DEL 13-06-2019 – (I3-325 DEL 14-06-2019) .

Lo schema di delibera autorizza il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità a sottoscrivere un atto di transazione con l'affidataria dei lavori di realizzazione di n. 90 alloggi di edilizia sostitutiva in Soccavo Via Croce di Piperno – Via Palazziello.

Si evidenzia che i pagamenti saranno effettuati secondo l'ordine cronologico dei lavori finanziati, previo accredito dei relativi fondi da parte dell'Ente finanziatore, ad avvenuta trasmissione dei relativi atti di liquidazione.

Atteso che nello schema si da atto che la spesa per la prosecuzione dei lavori risulta già impegnata al capitolo 247721 art. 4, 13, 15 e 17, si esprime parere favorevole.

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dr. R. Grimaldi)

Proposta di deliberazione del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità prot. 6 del 13.6.2019 - pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 14.6.2019 – SG 286

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto si intende autorizzare la sottoscrizione di un atto di transazione con la ditta Lavori Generali s.r.l. affidataria dei lavori di realizzazione di n. 90 alloggi di edilizia sostitutiva in via Croce di Piperno – via Palazziello.

Letto il parere di regolarità tecnica che recita: “*Favorevole*”.

Letto il parere di regolarità contabile, espresso in termini di “[...] *Si evidenzia che i pagamenti saranno effettuati secondo l'ordine cronologico dei lavori finanziati, previo accredito dei relativi fondi da parte dell'Ente finanziatore, ad avvenuta trasmissione dei relativi atti di liquidazione. Atteso che nello schema si dà atto che la spesa per la prosecuzione dei lavori risulta già impegnata al capitolo 247721 art. 4, 13, 15 e 17, si esprime parere favorevole*”.

Si rileva che:

- l'ipotesi di transazione formulata dal Servizio proponente, sulla quale è stato espresso parere favorevole dall'Avvocatura comunale, è stata accettata dalla Lavori Generali s.r.l.;
- l'ipotesi di transazione riguarda aspetti relativi alla tempistica dei pagamenti e dei lavori; in proposito si richiamano le valutazioni espresse dall'Avvocatura Comunale nei pareri prot. 286881 del 27.3.2019, prot. 301297 dell'1.4.2019 e prot. 369376 del 23.4.2019, non allegati, laddove, in particolare, si ritiene che “*l'alea incombente sugli esiti dell'eventuale contenzioso (in caso di fallimento delle trattative) e la prevalenza dell'interesse pubblico a completare le opere senza incorrere nel rischio di perdita dei finanziamenti, militino per l'adesione alla proposta della controparte.*” e si “*esorta il Servizio “a volere monitorare costantemente il cronoprogramma delle opere, al fine eventualmente di sanzionare con l'applicazione delle penali ex art. 4.6 del contratto originario, eventuali scostamenti da esso, ed a contestare, in caso di rallentamenti consistenti, il conseguente grave inadempimento.*”

La transazione è un contratto, disciplinato dall'art. 1965 del codice civile, “*col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro*”, pertanto l'espressione delle valutazioni circa l'opportunità e la convenienza per l'Ente di addivenire ad una transazione in ordine ad una controversia giuridica non può che competere alla dirigenza, depositaria di tutti gli elementi istruttori di merito.

In materia di transazione in cui una delle parti è una pubblica Amministrazione, si richiamano le considerazioni espresse dalla giurisprudenza contabile amministrativa e, in particolare, la deliberazione della sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 181/2017, in cui precisa che “*la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali*”. Il Consiglio di Stato, inoltre, con sentenza della III sezione n. 4083/2011, ha

S.L.

**VISTO:
Il Sindaco**

IL SEGRETARIO GENERALE

espresso la *“necessità che la transazione sia preceduta da una congrua motivazione, nella quale siano esaminati e valutati i rischi connaturati a simile fattispecie, legati ad esempio alla prevedibile durata ed al prevedibile (o imprevedibile) esito di un contenzioso già pendente”*. Tutti elementi evidenziati nella proposta in oggetto.

Si ricorda che attiene alla dirigenza nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, con particolare riferimento alla stipula e all'esecuzione della transazione in questione.

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica dell'atto viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini favorevoli ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Richiamate le considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile, spettano all'Organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale



VISTO:
Il Sindaco

Deliberazione di G. C. n. 274 del 14/06/2019 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate

☒ nonchè da allegati come descritti nell'atto.*

* Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 20/06/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal al

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

- 1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti;
- 2) La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.